



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco

All'Organo di revisione economico-finanziaria

Comune di San Giusto Canavese (TO)

Oggetto: Relazione sul rendiconto dell'anno 2019 (art. 1, commi 166 e segg., legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Comune di San Giusto Canavese - Richiesta istruttoria

Si invia, in allegato, una scheda di sintesi relativa all'analisi svolta sul rendiconto dell'anno 2019.

In tale scheda vengono formulate delle richieste istruttorie per le quali si invita codesto Ente a fornire riscontro, con eventuali osservazioni e deduzioni, entro quindici giorni dalla ricezione della presente nota, compatibilmente con la necessità di far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Si precisa che la risposta dovrà pervenire esclusivamente attraverso la piattaforma "ConTe", utilizzando l'apposita funzionalità: *istruttoria -> processo istruttorio-> invio documento*.

Distinti saluti

Il Magistrato istruttore
Dott. Marco Mormando
firmato digitalmente



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it

ENTE: Comune di San Giusto Canavese (TO)

QUESTIONI OGGETTO DI ESAME DA PARTE DELLA SEZIONE

Dall'esame della relazione sul rendiconto dell'anno 2019, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005 n. 266 dall'Organo di revisione del comune di San Giusto Canavese, si riscontra quanto segue.

1. Utilizzo di entrate vincolate e anticipazione di tesoreria

1.1. Consistenza della cassa vincolata

Dall'esame del questionario al consuntivo 2019, alla domanda se l'Ente abbia provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata, viene riportato che "*non ricorre la fattispecie*" (cfr. domanda 2 della Sezione I).

Alla tabella 3 del medesimo questionario inerente alla consistenza del fondo cassa, al rigo relativo ai fondi vincolati, viene riportato zero; informazione che coincide con quanto indicato anche nella relazione dell'Organo di revisione allo schema di rendiconto.

La successiva tabella 4, relativa all'evoluzione della cassa vincolata nel triennio 2017-2019, colonna 2019, non viene compilata.

Tali indicazioni non risultano coerenti con quanto è emerso nel corso dell'istruttoria avente ad oggetto l'esame dei rendiconti degli anni 2017 e 2018, sui quali questa Sezione si è pronunciata con la delibera n. 11/2020/SRCPIE/PRSE del 16 gennaio 2020, e dalla quale è emerso, tra l'altro, che il fondo cassa vincolato al 31 dicembre 2018, da quanto risultante dal conto del tesoriere, era pari ad euro 61.453,37.

Ne consegue quindi che la consistenza al 1° gennaio 2019 non può essere pari a zero.

Invero, con la citata deliberazione, questa Sezione, accertava per l'anno 2017 l'irregolare contabilizzazione dell'utilizzo di entrate vincolate e per gli anni 2017 e 2018 l'irregolare gestione della cassa vincolata, disponendo, al contempo, che l'Ente provvedesse a determinarne la reale consistenza.

Posto quanto sopra, si invita l'Ente a:

- inviare copia degli atti con i quali ha provveduto a determinare la reale consistenza della cassa vincolata, previa conciliazione con le risultanze del tesoriere, in ottemperanza a quanto disposto da questa Sezione con la deliberazione n. 11/2020/SRCPIE/PRSE;



CORTE DEI CONTI

- motivare le segnalate discrasie informative riportate nel questionario al consuntivo 2019, la cui compilazione, tra l'altro, è avvenuta in data successiva alla citata deliberazione.

1.2. Utilizzo di anticipazione di tesoreria

Come già rilevato per gli anni 2017 e 2018, anche nel corso dell'anno 2019 l'Ente ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria *ex art. 222 del TUEL*, provvedendo alla restituzione della stessa entro la fine dell'esercizio.

Dall'esame dei dati contabili del rendiconto, consultabili dalla BDAP, risultano, infatti, accertamenti e riscossioni sul titolo 7 "*Anticipazioni da istituto tesoriere*" pari ad euro 487.859,65 e impegni e pagamenti sul titolo 5 "*Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere*" di pari importo.

Tuttavia, nel questionario al consuntivo non risulta compilata la tabella 5 relativa all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e delle entrate vincolate, le cui informazioni sono necessarie per verificare il rispetto delle condizioni di cui al citato art. 222 del TUEL, nonché per conoscere i giorni complessivi di utilizzo di tale istituto e gli oneri finanziari sostenuti.

Inoltre, con la citata deliberazione n. 11/2020/SRCPIE/PRSE, nel ribadire che l'utilizzo delle entrate vincolate in termini di cassa e l'anticipazione di tesoreria sono strumenti che, seppur previsti dalla normativa, devono essere utilizzati per far fronte a momentanei problemi di liquidità al verificarsi di situazioni straordinarie e imprevedibili, la Sezione riteneva necessario che l'Ente assumesse ogni misura idonea ad evitare un utilizzo sistematico di tali istituti.

Posto quanto sopra, si invita l'Ente a:

- trasmettere la citata tabella 5 relativa all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e delle entrate vincolate, riportando tutte le informazioni ivi richieste;
- fornire esaustivi elementi conoscitivi sulle misure adottate nel corso dell'anno 2020, indicando se anche per tale esercizio vi è stato ricorso all'utilizzo di cassa vincolata e di anticipazioni di tesoreria, specificandone i relativi importi.

2. Verifica degli equilibri

Dall'esame dei dati contabili del rendiconto dell'anno 2019, consultabili dalla BDAP, emerge un risultato di competenza (riga W1) di euro 96.915,37, di cui euro 8.352,50 di parte corrente ed euro 88.562,87 di parte capitale, un equilibrio



CORTE DEI CONTI

di bilancio (riga W2) di pari importo, in assenza di accantonamenti e risorse vincolate finanziate con le risorse del bilancio, e, infine, un equilibrio complessivo (riga W3) di euro 89.217,11, di cui euro 654,24 di parte corrente ed euro 88.562,87 di parte capitale.

Rispetto all'equilibrio di bilancio (riga W2) e all'equilibrio complessivo (riga W3), tenuto conto dei valori riportati nei nuovi allegati a/1 e a/2 al rendiconto si rilevano le seguenti criticità.

2.1. Elenco risorse accantonate - allegato a/1

Dal prospetto relativo alla composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 emerge che l'Ente ha accantonato l'importo di euro 610.938,23, interamente destinato al FCDE.

Il medesimo accantonamento risulta indicato anche nell'allegato a/1 relativo all'elenco delle risorse accantonate, da cui risultano i seguenti dati:

Analitico risorse accantonate	Risorse accantonate al 1/1/2019 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2019 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2019 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019
Fondo crediti di dubbia esigibilità	603.239,97	0,00	0,00	7.698,26	610.938,23
Totale risorse accantonate	603.239,97	0,00	0,00	7.698,26	610.938,23

Fermi restando i valori indicati nella prima e nell'ultima colonna, che corrispondono rispettivamente al valore dell'accantonamento al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019, dal raffronto di tale prospetto con lo stanziamento definitivo del bilancio 2019 del FCDE (missione 20 - programma 02) risulta che le risorse stanziare sono pari ad euro 87.895,00, per cui l'incremento del fondo si sarebbe dovuto indicare nella colonna c) per l'importo di euro 7.698,26 e non nella colonna d), così come emerge dalle istruzioni per la compilazione di tale prospetto nella parte in cui è stato chiarito che "[c]on riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE. Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d). Se



l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+)''.

L'analisi sopra riportata comporterebbe l'errata compilazione del prospetto degli equilibri, nel quale l'importo di euro 7.698,26 è stato indicato quale variazione degli accantonamenti di parte corrente effettuati in sede di rendiconto, anziché quale risorsa di parte corrente già accantonata nel bilancio.

Ne consegue che risulterebbe errato il valore dell'equilibrio di bilancio (rigo W2), che a sua volta deriva dalla sommatoria dei rispettivi valori di parte corrente (rigo O2) e di parte capitale (rigo Z2), al quale dovrebbe essere sottratto il menzionato importo di euro 7.698,26.

In sostanza, al netto delle osservazioni di cui al successivo paragrafo 2.2, i valori corretti sembrerebbero essere:

- equilibrio di bilancio di parte corrente (rigo O2) euro 654,24 anziché euro 8.352,50;
- equilibrio di bilancio di parte capitale (rigo Z2) euro 88.562,87 (importo invariato);
- equilibrio di bilancio complessivo (rigo W2) euro 89.217,11 anziché euro 96.915,37.

Rimarrebbero invariati gli importi dell'equilibrio complessivo di parte corrente (O3), di parte capitale (Z3) e complessivo (W3) in quanto il rigo relativo alle risorse accantonate in sede di rendiconto sarebbe pari a zero.

Alla luce di quanto esposto, si invita l'Ente a chiarire le modalità di compilazione dell'elenco delle risorse accantonate (allegato a/1) e del prospetto degli equilibri, specificando la ragione per cui ha ricompreso la variazione in aumento del FCDE tra le variazioni degli accantonamenti (colonna d) dell'allegato a/1), con ciò che ne è conseguito in termini di compilazione del prospetto di verifica degli equilibri.

2.2. Elenco risorse vincolate - allegato a/2

Dal prospetto relativo alla composizione del risultato di amministrazione emerge una parte vincolata di complessivi euro 115.493,64 di cui:

- euro 8.701,37 per vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili;
- euro 56.249,53 per vincoli derivanti dalla contrazione di mutui;



CORTE DEI CONTI

- euro 50.542,74 per altri vincoli.

Tali importi vengono esposti nell'allegato a/2 relativo all'elenco delle risorse vincolate da cui risultano i valori che vengono sinteticamente riportati nella seguente tabella:

Analitico risorse vincolate	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2019 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2019 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2019 (c)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2019 (h) = (b) + (c) - (d) - (e) + (g)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019 (i) = (a) + (c) - (d) - (e) - (f) + (g)
Totale vincoli derivanti dalla legge (l/1)	36.446,37	36.442,37	-27.741,00	8.701,37	8.701,37
Totale vincoli derivanti da finanziamenti (l/3)	56.249,53	56.249,53		56.249,53	56.249,53
Totale altri vincoli (l/5)	50.542,74	50.542,74		50.542,74	50.542,74
Totale risorse vincolate (l = l/1 + l/2 + l/3 + l/4 + l/5)	143.238,64	143.234,64	-27.741,00	115.493,64	115.493,64

nota: le colonne d), e), f), g) non sono state valorizzate e non vengono riportate per semplicità di esposizione

Rispetto ai dati sopra esposti si rilevano le seguenti criticità:

- il totale delle risorse vincolate al 1° gennaio 2019, pari ad euro 143.238,64, non corrisponde con il valore al 31 dicembre 2018, pari ad euro 150.561,01;
- il totale delle risorse vincolate applicate al bilancio, pari ad euro 143.234,64, non è congruente con quanto indicato nella tabella relativa alla tipologia di avanzo applicato presente a pag. 16 della relazione dell'Organo di revisione allo schema di rendiconto, dalla quale risulta che la parte vincolata applicata al bilancio è pari ad euro 28.000,00 (informazione contenuta anche nella tabella presente nel questionario e relativa all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione);
- il totale delle risorse accertate viene indicato con segno negativo. Tale anomalia, tra l'altro, è stata oggetto di segnalazione di errore, anche se non bloccante, della BDAP in fase di caricamento degli schemi di rendiconto.

Per altro verso, così come è stato compilato l'allegato a/2, sembrerebbe che tutte le risorse vincolate al 31 dicembre 2019 derivino dagli stanziamenti di bilancio, il che comporterebbe l'indicazione di tale valore al corrispondente rigo del prospetto degli equilibri determinando un peggioramento di pari importo del valore dell'equilibrio di bilancio (rigo W2) e conseguentemente dell'equilibrio complessivo (rigo W3), che risulterebbero entrambi negativi.



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it

In realtà l'Ente ha poi compilato la seconda parte dell'allegato a/2 come segue (dati sintetici):

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate ($m = m/1 + m/2 + m/3 + m/4 + m/5$)	115.493,64	115.493,64
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti ($n = 1 - m$)	0,00	0,00

Come riportato nel principio contabile 13.7.2 dell'allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118 del 2011 (da ultimo modificato con i DD.MM. 1° agosto 2019 e 7 settembre 2020), tali ultime informazioni sono necessarie al fine di evitare che le stesse risorse siano contemporaneamente indicate sia come accantonate che come vincolate al risultato di amministrazione.

L'Ente, quindi, con la compilazione della seconda parte dell'allegato a/2 ha riportato che tutte le risorse vincolate nel bilancio sono confluite nella parte accantonata del risultato di amministrazione, indicando a zero il rigo n dell'allegato a/2 che deve essere riportato a sua volta nel prospetto degli equilibri come risorse vincolate nel bilancio.

Tale indicazione non può essere corretta in quanto dalla composizione del risultato di amministrazione risulta una parte accantonata è di euro 610.938,23 ed è relativa al solo FCDE e una parte vincolata valorizzata in coerenza ai dati riportati nella prima parte dell'allegato a/2 (sia per singole voci che per totale).

L'incongruenza, cioè valori del rigo "n" pari a zero e presenza di importi vincolati nel risultato di amministrazione, è stata, tra l'altro, segnalata anche dalla BDAP in fase di caricamento degli schemi di bilancio.

Sulla base della ricostruzione sopra esposta, non è quindi possibile, allo stato attuale, determinare in modo puntuale quali siano le risorse vincolate già stanziare nel bilancio 2019 e quale sia il corrispondente valore da indicare nel prospetto degli equilibri, con conseguente impossibilità di verificarne gli effettivi valori.

Per quanto sopra si invita l'Ente a chiarire le modalità di compilazione dell'elenco delle risorse vincolate (allegato a/2) indicando, per ciascuna voce, tutte le informazioni necessarie a determinarne il valore corretto (valore al 1° gennaio 2019, quota applicata al bilancio, nuove entrate vincolate accertate nel corso dell'esercizio, utilizzi avvenuti in termini di impegni e/o FPV, variazioni intervenute a seguito di cancellazioni di residui attivi da entrate vincolate e/o di residui passivi su spese finanziate da entrate vincolate).



CORTE DEI CONTI

3. Capacità di riscossione

Dai dati contabili del rendiconto risulta una capacità di riscossione complessiva del 55,45%, mentre quella sulle entrate proprie (titoli 1 e 3) è pari al 46,62%, entrambe in peggioramento rispetto all'esercizio 2018 (59% e 49%).

La scarsa capacità di riscossione, soprattutto in c/residui, è già stata oggetto di rilievo da parte di questa Sezione con la deliberazione n. 11/2020/SRCPIE/PRSE del 16 gennaio 2020.

In sede istruttoria era già emersa l'esistenza di residui attivi per IMU oggetto di contenzioso con la società Granata S.r.l., allora quantificati dall'Ente in euro 539.793,76, con la specificazione di aver provveduto a dare adeguata copertura nel fondo crediti di dubbia esigibilità.

Dall'esame dell'elenco dei residui attivi al 31 dicembre 2019, consultabile dalla BDAP, quelli intestati alla società Granata S.r.l. ammontano complessivamente ad euro 523.444,71, di cui euro 430.793,71 al titolo 1 (per imposta IMU) ed euro 92.651,00 al titolo 3 (per sanzioni).

Anche escludendo tali importi dai rispettivi residui iniziali, le percentuali di riscossione in c/residui risultano comunque piuttosto contenute; si attestano infatti al 34,47% per il titolo 1 e al 23,63% per il titolo 3.

Posto quanto sopra, si invita l'Ente a fornire esaustivi elementi conoscitivi in merito:

- all'evoluzione del contenzioso in essere con la citata società Granata S.r.l.;
- alle attività intraprese e/o programmate per migliorare la capacità di riscossione delle entrate proprie, con particolare riferimento a quella in c/residui.

4. Accantonamento a Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Strettamente correlata al tema della capacità di riscossione è l'esame della consistenza del FCDE accantonato al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019.

In particolare, l'accantonamento complessivo è di euro 610.938,23 e corrisponde con l'importo minimo da accantonare indicato nell'allegato c) al rendiconto relativo alla composizione del fondo.

Di tale importo:



CORTE DEI CONTI

- la quota calcolata sui residui del titolo 1 è di euro 521.663,84, pari al 33,99% dei residui conservati di euro 1.534.727,60 (di cui euro 1.019.195,97 relativi ad esercizi precedenti);
- la quota calcolata sui residui del titolo 3 è di euro 69.274,39, pari al 17,42% dei residui conservati pari ad euro 397.710,75 (di cui euro 310.725,80 relativi ad esercizi precedenti).

Risulta, infine, una quota del FCDE in c/capitale pari ad euro 20.000,00 calcolato sui residui del titolo 4, tipologia 500 "altre entrate di parte capitale".

In linea di massima, considerati i dati della capacità di riscossione, tali percentuali di accantonamento appaiono piuttosto contenute per cui il FCDE accantonato nell'anno 2019 sembrerebbe sottostimato.

Tra l'altro, in sede di istruttoria relativa ai rendiconti 2017 e 2018 di cui alla citata deliberazione n. 11/2020, l'Ente aveva assicurato che i residui attivi IMU oggetto di contenzioso con la società Granata S.r.l. trovavano adeguata copertura nel FCDE.

Infine, dalla tabella 2.2 del questionario al consuntivo, relativa all'andamento delle riscossioni in c/residui dell'ultimo quinquennio di specifiche categorie di entrate ivi riportate, oltre a risultare scarse percentuali di riscossione, risultano alcune incongruenze quali:

- per i residui attivi TARSU/TIA/TARI/TARES, pari ad euro 445.683,22, non è stato indicato alcun accantonamento, nonostante per tale tipologia di entrata si riscontrino, in generale, una elevata difficoltà di riscossione;
- per i residui attivi per sanzioni codice della strada, pari ad euro 136.184,42, è stato fatto un accantonamento di euro 68.704,18, il che escluderebbe che l'accantonamento per i residui del titolo 3, pari ad euro 69.274,39, sia comprensivo della quota di sanzioni IMU a carico della società Granata S.r.l. (pari ad euro 92.651,00).

Dall'esame della relazione dell'Organo di revisione allo schema di rendiconto risulta che il criterio di calcolo adottato è quello ordinario, secondo i criteri indicati dal principio contabile 3.3 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011, ma non vi è alcuna considerazione sulla congruità di tale fondo.

In argomento, si ricorda che il richiamato principio contabile (cfr. esempio 5), ferme restando le indicazioni per la determinazione del fondo da stanziare in sede di bilancio di previsione, afferma che "*[i]n occasione della redazione del rendiconto è verificata la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui*



attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti".

A tal fine, in sintesi, viene indicato di provvedere:

- a determinare, per ciascuna categoria di entrata che può dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118 del 2011;
- a calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata, la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi cinque esercizi;
- ad applicare all'importo complessivo dei residui una percentuale pari al complemento a cento delle predette medie.

Lo stesso principio prevede inoltre che "[s]e il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo accantonato nel risultato di amministrazione (costituito dalle quote del risultato di amministrazione vincolato nei precedenti esercizi e dall'accantonamento effettuato nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto) risulta inferiore all'importo considerato congruo è necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo crediti di dubbia esigibilità".

In sostanza, in sede di rendiconto "l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio".

Per quanto esposto, si invita l'Ente a fornire adeguata dimostrazione della congruità del FCDE accantonato nell'anno 2019, fornendo dimostrazione in ordine alla corretta applicazione dei criteri di calcolo indicati dai richiamati principi contabili. A tal fine:

- verranno esibiti i prospetti di calcolo con cui sono state determinate, per ciascuna categoria di entrata, le richiamate medie dei rapporti tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi cinque esercizi;
- verrà fornita dimostrazione della congruità dell'importo minimo del fondo calcolato applicando all'importo complessivo dei residui una percentuale pari al complemento a cento delle predette medie;
- verranno indicate le entrate escluse dal calcolo del FCDE fornendo adeguata illustrazione delle ragioni per cui per tali entrate si è ritenuto non sussistere un rischio di esigibilità.



CORTE DEI CONTI